



CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 02/03/2012

INDICE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – DEFINIZIONI

**Art.3– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA
ITINERANTE -DIVIETI E PRESCRIZIONI**

Art. 4–RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 5 – MODIFICA AUTORIZZAZIONE

Art. 6 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 7 - ORARI E GIORNATE DI VENDITA

Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO.

Art. 9- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Art. 10 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 11- PRODUTTORI AGRICOLI.

Art. 12- NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art.13 - SANZIONI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. del 31/03/1998 n. 114 e della L.R. del 07/01/2000 n. 1, le procedure per il rilascio, la modifica, il sub ingresso, la sospensione, la cessione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, così come definite dall'art. 27 - 1° comma - D.Lgs. 114/98, in forma itinerante.

Art. 2

DEFINIZIONI

- 1- Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche, utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.
- 2- L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale e alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago.

Art. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE- DIVIETI E PRESCRIZIONI

- 1- Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque, per un tempo non superiore ad ore una (1h), con successivo spostamento in una delle aree indicate al comma 5.
- 2- E' vietato esercitare il servizio itinerante durante le giornate di svolgimento di un mercato o di una fiera e nel raggio di metri 500 dalle aree circostanti gli esercizi commerciali che vendono gli stessi prodotti commerciati dagli itineranti. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee.
- 3- L'esercizio del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle vie e nelle piazze di seguito indicate:
 - Via Castello, Via Ariella, Via Fusco, Piazza Grimaldi, Via Merli, Via Salvatore, Via Fratte e in ogni caso in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta del veicolo.
- 4- In occasioni di manifestazioni particolari il Sindaco o suo delegato può consentire la deroga al predetto divieto.
- 5- L'esercizio del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito nelle aree di seguito specificate:
 - Piazza C.A. Dalla Chiesa, Piazza della Libertà, Piazza Gen. Dapino, Piazza Martiri Montelungo, Piazza M. Guadagno, Via dello Sport e nelle Piazze delle Frazioni.

- 6- Nell'area comunale ove l'attività di vendita è consentita, la stessa deve essere svolta secondo le seguenti prescrizioni:
- a) agli operatori è fatto divieto di collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili e di utilizzare banchi e qualsiasi tipologia di struttura espositiva, tavoli, ombrelloni, sedie e simili
 - b) agli stessi operatori è fatto obbligo di:
 - avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal Comune di residenza, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone. Tale autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza
 - lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività, in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione
 - rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi previste dal D.Lgs. 114/98.

Art. 4

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda iniziare un'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo, per il rilascio della relativa autorizzazione. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di arrivo al protocollo.
2. L'autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica o da società di persone regolarmente costituite secondo norme vigenti.
3. Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persona non può essere rilasciata (anche da più Comuni) più di una autorizzazione
4. Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante nel caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) di essere residente, o di avere la sede legale, nel Comune;
 - b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 comma 2 del D.Lgs.114/98;
 - c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante rilasciata da altri Comuni.
5. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali vigenti e provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende comunque accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data del ricevimento. Decorso tale data il soggetto interessato può iniziare l'attività, previa notifica al Comune dell'avvenuta acquisizione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di silenzio assenso

Art. 5

MODIFICA AUTORIZZAZIONE

1. È soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente ogni modificazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante secondo le seguenti modalità:

- variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa);

-aggiunta in autorizzazione del settore merceologico non posseduto. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti del settore merceologico alimentare);
b) il settore merceologico oggetto della variazione;

c) Il Comune espletati gli accertamenti di competenza provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto;

d) Il richiedente può legittimamente svolgere l'attività di cui alla comunicazione inoltrata, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo (silenzio-assenso).

- variazione del Comune di residenza o di sede legale (in caso di società). È soggetto a comunicazione al nuovo Comune sede di residenza o di sede legale e comporta di diritto il rilascio di una nuova autorizzazione. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs.114/98;
b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);

c) di essere residente o di avere la sede legale nel Comune interessato.

d) il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Art. 6

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale da parte del soggetto subentrante e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione.
- 2- Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 comma 2 del D.Lgs.114/98;
 - b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare).
- 3- La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione notarile e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o copia autentica, o atto di successione ereditaria).
- 4- Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti.
- 5- Qualora non si verifichi tale rispondenza, il Comune ne dà notizia all'interessato, fissando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo

proroga in caso di comprovata necessità); decorso tale termine l'interessato decade immediatamente dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

- 6- I termini per la presentazione della comunicazione al Comune decorrono dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione, e sono rispettivamente di:
 - a) quattro mesi in caso di subingresso per atto tra vivi, ulteriormente prorogabili di 30 (trenta) giorni in caso di comprovata necessità;
 - b) un anno in caso di subingresso mortis causa.
- 7- La mancata presentazione della comunicazione di subingresso entro i termini sopra indicati, comporta automaticamente la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 7

ORARI E GIORNATE DI VENDITA

- 1- L'orario di vendita deve intendersi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 nel periodo invernale; dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo.
- 2- La vendita può essere esercitata in tutti i giorni della settimana eccetto il mercoledì (giornata di mercato) o in occasione di fiere.

Art. 8

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO

- 1- In caso di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Sindaco può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a giorni venti.
- 2- Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio
 - b) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio
 - d) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specificata nell'autorizzazione
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico
- 3- La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è preceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4- Gli operatori sottoposti a provvedimento di sospensione dell'attività non possono partecipare alle operazioni di spunta nei mercati per tutta la durata della sospensione stessa.

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

- 1- L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata qualora il Responsabile del Servizio accerti la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno 15 giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 114/98;
 - c) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- 2- La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- 3- In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la cessazione immediata della stessa.

Art. 10

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 1- La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

Art. 11

PRODUTTORI AGRICOLI

- 1- I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, nel rispetto delle norme previste nel presente regolamento, decorsi 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

Art. 12

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- 1- Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata dal T.U. delle leggi sanitarie, nonché della Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n.382/80, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.13

SANZIONI

- 1- Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs 114/98.
- 2- Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 309,00, con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.